

	<p style="text-align: center;">Istituto Comprensivo Cantù 1 Ambito Territoriale 11 Via Manzoni, 19 – 22063 CANTÙ tel. 031 712396 e mail: coic823008@pec.istruzione.it - coic823008@istruzione.it C.F. 81003810132 - codice univoco: UF1VF2 Cod. Mecc. COIC823008 www.comprensivocantu.gov.it Scuola secondaria di primo grado “PELLEGRINO TIBALDI” via Manzoni, 19 Scuole primarie “CHIARA E FRANCESCO D’ASSISI” via Casartelli, 1 “GIOVANNI PAOLO II” via Colombo, 22 - “ERNESTO BIANCHI” via Daverio, 38 Scuole dell’infanzia “LA LANTERNA” via Colombo, 24 “IL FARO” via Colombo, 22 – “L’AQUILONE” via Daverio, 38</p>	
---	---	---

Alle famiglie degli alunni delle S.P.
“Chiara e Francesco d’Assisi”
“Giovanni Paolo II”
“Ernesto Bianchi”
dell’ I.C. Cantù 1

OGGETTO: Assicurazione integrativa responsabilità civile e infortuni a.s.2017/2018.

Si informano i Sigg. Genitori che, data l’imminente scadenza dell’Assicurazione per Responsabilità Civile e Infortuni, è necessario procedere al rinnovo del contratto per l’anno scolastico in corso.

Ai fini di una migliore valutazione dell’opportunità di stipulare il contratto di assicurazione per gli alunni si forniscono le seguenti informazioni.

Gli alunni delle Scuole di ogni ordine e grado sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

Essi pertanto godono della copertura assicurativa INAIL obbligatoria contro gli infortuni, che viene attuata mediante la gestione diretta per conto dello Stato.

Tuttavia, la copertura assicurativa obbligatoria fornita dallo Stato non **copre** tutti i movimenti in cui gli alunni si trovano nei locali della scuola. La normativa in vigore(D.P.R. 1124 del 30/06/65, detto Testo Unico, D.LGS. 38/2000 D.LGS.81/2008, detto Testo Unico Sicurezza modificato dal D.LGS. 106/2009) prevede la copertura assicurativa soltanto durante lo svolgimento di alcune e ben precise attività.

In particolare, gli alunni della Scuola del primo ciclo sono assicurati per gli infortuni che si verificano nel corso di: lezioni di alfabetizzazione informatica; esercitazioni di “ scienze motorie e sportive”.

Solo quando l’incidente avviene nelle predette condizioni e solo quando supera i tre giorni di prognosi diventa “infortunio sul lavoro” e si ha diritto alla copertura assicurativa dell’INAIL (che, peraltro non prevede una diaria, in quanto assentarsi da scuola non è equiparabile ed assentarsi dal lavoro)

In tutti gli altri casi non c’è la copertura assicurativa.

L’attività svolta dai bambini delle scuole materne, a differenza di quanto previsto per gli insegnanti, non è stata finora considerata assimilabile alle esercitazioni pratiche, **pertanto gli alunni delle scuole materne non rientrano in nessun modo nell’ambito di applicazione del Testo Unico.**



ISTITUTO COMPrensIVO CANTU 1
C.F. 81003810132 C.M. COIC823008

AOO_CO_0001 - Protocollo Generale
Prot. 0003936/U del 26/09/2017 14:33:40

	<p style="text-align: center;">Istituto Comprensivo Cantù 1 Ambito Territoriale 11 Via Manzoni, 19 – 22063 CANTÙ tel. 031 712396 e mail: coic823008@pec.istruzione.it - coic823008@istruzione.it C.F. 81003810132 - codice univoco: UF1VF2 Cod. Mecc. COIC823008 www.comprensivocantu.gov.it Scuola secondaria di primo grado "PELLEGRINO TIBALDI" via Manzoni, 19 Scuole primarie "CHIARA E FRANCESCO D'ASSISI" via Casartelli, 1 "GIOVANNI PAOLO II" via Colombo, 22 - "ERNESTO BIANCHI" via Daverio, 38 Scuole dell'infanzia "LA LANTERNA" via Colombo, 24 "IL FARO" via Colombo, 22 – "L'AQUILONE" via Daverio, 38</p>	
---	--	---

Se, ad esempio, un alunno cade e subisce dei danni fisici o rompe gli occhiali (suoi o di un compagno) durante la normale attività didattica, questo incidente non è coperto dall'assicurazione fornita dallo Stato. Restano senza copertura le attività di pre e post scuola, quelle effettuate all'esterno dell'edificio scolastico, **come le gite di istruzione o la partecipazione a particolari eventi.**

Ecco perché le scuole stipulano una ulteriore assicurazione con compagnie private per garantire una tutela che estenda la copertura dell'assicurazione in quei casi non previsti dalla legge.

La scuola valuta le migliori condizioni offerte dalle varie compagnie assicurative e delibera per l'offerta economicamente più conveniente ma non può autonomamente, (non avendone i mezzi finanziari), farsi carico del relativo onere. La polizza assicurativa, dunque, è a carico del beneficiario e deve essere pagata dai genitori degli alunni.

Questa assicurazione integrativa non è obbligatoria. **Ovviamente, qualora accada un incidente non coperto dalla tutela dell'INAIL, l'alunno che non avesse stipulato l'assicurazione integrativa non potrà beneficiare di alcun rimborso e dovrà rimborsare direttamente i danni eventualmente causati.**

E' sulla base di queste considerazioni che si ritiene importante il versamento dell'assicurazione per la tutela del minore durante l'attività scolastica nel suo insieme.

Pertanto, si rinnova l'invito ai Genitori affinché garantiscano ai propri figli la copertura dell'assicurazione integrativa.

Per l'anno scolastico 2017/2018 la Scuola ha individuato la Compagnia di assicurazione BENEACQUISTA di Latina quale offerta economicamente più favorevole. Per ogni alunno dovrà essere versata la quota di € 6,00.

L'attestazione del versamento deve essere consegnata al Coordinatore di classe entro e non oltre il 10 ottobre 2017.

MODALITA' DI VERSAMENTO:

- 1) Tramite C/C POSTALE: n. 10400224 intestato a Istituto Comprensivo Cantù 1 Via Manzoni n 19 22063 Cantù (CO)
- 2) Tramite bonifico bancario: IBAN IT 15 G 07601 10900 000010400224 intestato a Istituto Comprensivo Cantù 1 Via Manzoni n19 22063 Cantù (CO)
- 3) Direttamente dal sito dell'Istituto Comprensivo Cantù 1 tramite paga on line

